REGOLAMENTO (CEE) N. 45/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che stabilisce le norme generali riguardanti gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi per la Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'importo dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria greca di trasformazione per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2), e dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80 (4), viene determinato isolando, all'interno della protezione applicata al 1° gennaio 1979 dalla Grecia per le sue importazioni dai paesi terzi, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria suddetta ;

considerando che, per disporre di un quadro completo degli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nell'ambito della Comunità ampliata, è opportuno riprodurre congiuntamente gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria della Comunità a nove, applicabili alle importazioni in provenienza dalla Grecia, e gli elementi applicabili dalla Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, menzionati all'articolo 66 dell'atto di adesione e denominati in appresso « elementi fissi », che vengono riscossi sulle importazioni nella Comunità a nove provenienti dalla Grecia e sulle importazioni in Grecia provenienti dalla Comunità a nove, o che sostituiscono per la Grecia, nell'onere all'importazione dai paesi terzi, l'elemento di protezione comunitario, sono, secondo il caso, fissati o riprodotti in allegato.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 64, punto 4, dell'atto di adesione, gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2727/75, si applicano sino al 31 luglio 1981, mentre quelli relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1418/76 si applicano sino al 31 agosto 1981.

3. Per quanto riguarda le campagne successive :

— per le importazioni in Grecia provenienti dai paesi terzi, questo Stato determina gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adattati conformemente all'articolo 64, punto 2, lettera a), e all'articolo 66, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

 In caso di modifica o di sospensione dell'elemento fisso comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la Grecia provvede simultaneamente a modificare o sospendere il proprio elemento fisso di base applicabile all'importazione dai paesi terzi, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 64, punto 2, lettera a), dell'atto di adesione ;

— per gli scambi intracomunitari, la Commissione determina gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adottati conformemente all'articolo 64, punto 1, e all'articolo 66, paragrafo 3, dell'atto di adesione e tenendo conto, se del caso, delle autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 64, punto 4, di detto atto.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono fissate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci	0	0
10.06	Riso :		
	B. II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	13,05	28,17
	2. a grani lunghi	12,97	27,99
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	13,90	30,00
	2. a grani lunghi	13,90	30,00
11.01	Farine di cereali (1) :		
	A. di frumento o di frumento segalato	22,67	22,67
	B. di segala	22,67	22,67
	C. di orzo	6,04	6,04
	D. di avena	6,04	6,04
	E. di granturco :		
	I. avente tenore di sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso	6,04	6,04
	II. altra	3,02	3,02
	F. di riso	3,02	3,02
	G. altre	3,02	3,02
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1) :		
	A. Semole, semolini :		
	I. di frumento :		
	a) di frumento duro	22,67	22,67
	b) di frumento tenero	22,67	22,67
	II. di segala	6,04	6,04
	III. di orzo	6,04	6,04
	IV. di avena	6,04	6,04
	V. di granturco :		
	a) aventi tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso :		
	1. destinati all'industria della birra	6,04	6,04
	2. altri	6,04	6,04
	b) altri	3,02	3,02

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
11.02 *(segue)*	VI. di riso	3,02	3,02
	VII. altri	3,02	3,02
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :		
	I. di orzo o di avena :		
	a) mondati (decorticati o pilati) :		
	1. di orzo	3,02	3,02
	2. di avena :		
	aa) Avena spuntata	3,02	3,02
	bb) altra	3,02	3,02
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten » :		
	1. di orzo	3,02	3,02
	2. di avena	3,02	3,02
	II. di altri cereali :		
	a) di frumento	3,02	3,02
	b) di segala	3,02	3,02
	c) di granturco	3,02	3,02
	d) altri	3,02	3,02
	C. Cereali perlati :		
	I. di frumento	3,02	3,02
	II. di segala	3,02	3,02
	III. di orzo	6,04	6,04
	IV. di avena	3,02	3,02
	V. di granturco	3,02	3,02
	VI. altri	3,02	3,02
	D. Cereali soltanto spezzati :		
	I. di frumento	3,02	3,02
	II. di segala	3,02	3,02
	III. di orzo	3,02	3,02
	IV. di avena	3,02	3,02
	V. di granturco	3,02	3,02
	VI. altri	3,02	3,02
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :		
	I. di orzo o di avena :		
	a) Cerali schiacciati :		
	1. di orzo	3,02	3,02
	2. di avena	3,02	3,02
	b) Fiocchi :		
	1. di orzo	6,04	6,04
	2. di avena	6,04	6,04
	II. di altri cereali :		
	a) di frumento	6,04	6,04
	b) di segala	6,04	6,04
	c) di granturco	6,04	6,04
	d) altri :		
	1. Fiocchi di riso	6,04	6,04
	2. non nominati	6,04	6,04

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
11.02 *(segue)*	F. Agglomerati (pellets) :		
	I. di frumento	6,04	6,04
	II. di segala	6,04	6,04
	III. di orzo	6,04	6,04
	IV. di avena	6,04	6,04
	V. di granturco	6,04	6,04
	VI. di riso	3,02	3,02
	VII. altri	3,02	3,02
	G. Germi di cereali, schiacciati, in fiocchi o macinati :		
	I. di frumento	6,04	6,04
	II. altri	6,04	6,04
11.04	C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :		
	I. denaturati	3,02	3,02
	II. altri :		
	a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola	20,55	20,55
	b) non nominati	20,55	20,55
11.07	Malto, anche torrefatto :		
	A. non torrefatto :		
	I. di frumento :		
	a) presentato sotto forma di farina	10,88	10,88
	b) altro	10,88	10,88
	II. altro :		
	a) presentato sotto forma di farina	10,88	10,88
	b) non nominato	10,88	10,88
	B. torrefatto	10,88	10,88
11.08 A	Amidi e fecole :		
	I. Amido di granturco	20,55	50,00
	II. Amido di riso	30,83	30,83
	III. Amido di frumento	20,55	50,00
	IV. Fecola di patate	20,55	50,00
	V. altri	20,55	50,00
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	181,34	181,34

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
17.02 B	Glucosio e sciroppo di glucosio :		
	II. altri :		
	a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	96,72	96,72
	b) non nominati	66,49	66,49
21.07 F	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	II. di gluscosio	66,49	66,49
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :		
	A. di cereali :		
	I. di granturco o di riso :		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	0	0
	b) altri	0	0
	II. di altri cereali :		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 %, in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0	0
	b) altri	0	0
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbriczione degli amidi ed altri avanzi e residui simili :		
	A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca :		
	I. superiore a 40 % in peso	181,34	181,34
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10,88	10,88
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88	10,88

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
23.07 *(segue)*	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10,88	10,88
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88	10,88
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10,88	10,88
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88	10,88

(1) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A, dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02